



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA**

dott. Roberto Tabbita
dott. Giuseppe Ginestra
dott. Natale Longo
dott. Massimo Agliocchi
dott. Cosmo Sciancalepore

Presidente
Consigliere
Consigliere
Referendario (relatore)
Referendario

Nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;



VISTA la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42.

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 28.06.2011 - con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011, nonché del rendiconto 2010;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'Organo di revisione del Comune di CAMPO CALABRO (RC) in ordine al rendiconto 2010, acquisita agli atti in data 23 novembre 2011, protocollo n. 7759;

VISTE le note prot. n. 2810 e n. 2811 del 19 giugno 2012, con le quali il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi ad integrazione del questionario pervenuto;

VISTA l'ordinanza n. 37/2012 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo Agliocchi;

FATTO E DIRITTO

Va premesso che l'Amministrazione e l'Organo di revisione non hanno fornito i chiarimenti richiesti né hanno controdedotto in ordine ai rilievi di cui alle note istruttorie del 19 giugno 2012.

Siffatto *modus operandi* viola il principio costituzionale di leale collaborazione tra i poteri (principio che trova piena applicazione anche nei riguardi degli Enti Locali) e non consente, nella materia di che trattasi, il pieno svolgimento del procedimento di controllo finalizzato all'adozione delle necessarie misure correttive conseguenziali.

Nella relazione al rendiconto 2010 l'Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili. Tuttavia, al termine dell'attività istruttoria, sono state accertate irregolarità e criticità, talvolta croniche, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell'Ente.

1. Tardiva approvazione del rendiconto.

La Sezione rileva la mancata deliberazione del rendiconto 2010 nei termini di legge (artt. 151 e 227 del TUEL). Come più volte segnalato da questa Sezione, tale inadempimento costituisce una grave irregolarità il cui ripetersi deve essere evitato, in quanto impedisce all'Organo consiliare di svolgere adeguatamente e tempestivamente la sua funzione di controllo successivo e quindi di esprimere la dovuta valutazione sull'operato dell'Organo amministrativo, non senza considerare le sanzioni prescritte dall'art. 243, c. 6, lett. b), del TUEL, sia pure in via provvisoria e sino all'adempimento.

2. Indicatori di deficitarietà strutturale.

L'Ente, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Decreto del Ministero dell'Interno 24/09/2009, presenta il superamento di quattro parametri su dieci:

1. volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42% dei valori d'accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale Irpef;
2. ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;
3. volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
4. consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiore al 120% (per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo).

Si segnala che affinché un Ente sia dichiarato strutturalmente deficitario è sufficiente il superamento di 5 parametri su 10. Quindi, nel caso del Comune di Campo Calabro si registra una situazione al limite della deficitarietà, essendo stati superati ben 4 parametri.

Va rilevato che le risultanze dei parametri in esame evidenziano una condizione di criticità dell'Ente derivante sia dall'incapacità di realizzare nell'anno la massa attiva delle entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria, al netto dell'addizionale comunale Irpef, sia dalle difficoltà nel pagamento dei residui passivi nell'ambito del processo di formazione e smaltimento degli stessi. In particolare, il valore superiore al 42% dei residui attivi provenienti dalla gestione di competenza (sub. 1) configura una situazione finanziaria dell'Ente particolarmente critica, che può diventare strutturale se gli organismi di programmazione e controllo preposti non intervengono tempestivamente per garantire maggiore attendibilità delle previsioni di bilancio, nonché per promuovere azioni correttive finalizzate a incrementare la capacità di realizzazione, in termini di cassa, delle entrate dei titoli I e III.

Ulteriori sintomi di una condizione di rigidità strutturale del bilancio sono rappresentati dal superamento del 65% dell'ammontare dei residui attivi del titolo I e III della gestione di competenza dei medesimi titoli (sub. 2), nonché il superamento del 40% dei residui passivi del titolo I rispetto agli impegni di spesa corrente (sub. 3).

Infine, risulta critica la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni (sub. 4).

3. Verifica degli equilibri di bilancio.

Si rileva che la gestione finanziaria dell'esercizio 2010 ha registrato un saldo negativo sia della gestione di competenza (-148.804,68 €), sia della gestione dei residui (-60.182,06 €).

Gli equilibri di bilancio risultano influenzati dall'assenza di movimentazione finanziaria a titolo di "Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (artt. 142 e 208 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.)" e da "Recupero dell'evasione tributaria" per ICI, TARSU e altri tributi. L'Organo di revisione e l'Ente, in sede istruttoria, non hanno fornito

chiarimenti in merito alle cause che hanno determinato l'assenza dell'attività amministrativa rivolta al recupero della base imponibile evasa. Si osserva, in proposito, che l'omesso accertamento e riscossione di tasse e altri tributi comunali, nei termini di prescrizione, può determinare ipotesi di danno all'erario a carico dei soggetti preposti a tale attività. Inoltre, si rammenta l'obbligo di segnalare alla competente Procura regionale della Corte dei Conti le eventuali minori entrate derivanti dalla prescrizione di tributi non accertati nei termini di legge.

4. Gestione dei residui.

Va rilevato l'elevato importo delle partite residuali totali attive (euro 4.708.179,69), che rappresentano ben il 111,92% degli accertamenti di competenza (euro 4.206.661,73). In particolare, l'Ente contabilizza un rilevante valore (euro 716.675,90) di residui attivi risalenti ad anni precedenti al 2006. Questi rappresentano il 17,77% del totale dei residui attivi al 31 dicembre 2009. Infine, si rileva che l'incidenza dei residui attivi vetusti (ante 2006) sull'avanzo di amministrazione (euro 100.081,24) è pari al 716%.

In assenza delle controdeduzioni dell'Ente non è stato possibile valutare le ragioni che hanno determinato il mantenimento in bilancio di detti residui.

Anche con riferimento ai residui passivi (euro 4.752.650,39) si evidenzia la pesante incidenza degli stessi sugli impegni di competenza (109,12%). In particolare, si rileva che l'Ente ha registrato un valore considerevole (euro 1.292.497,80) di residui passivi risalenti ad anni precedenti al 2006. Questi rappresentano il 28% del totale dei residui passivi al 31 dicembre 2009 e sono costituiti per il 21,4% (euro 276.685,45) da residui passivi del titolo I. Anche in questo caso non è stata fornita alcuna informazione in merito alle motivazioni del mantenimento in bilancio dei residui passivi vetusti.

La situazione suesposta, oltre ad evidenziare l'esigenza di una puntuale verifica e del conseguente eventuale riaccertamento delle partite residuali attive e passive, dà adito ad ulteriori considerazioni.

In relazione alla presenza in bilancio di residui attivi e passivi, risalenti nel tempo e in parte di dubbia esigibilità, la Sezione ribadisce ancora una volta che una corretta rappresentazione della gestione esige l'osservanza delle regole e delle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali. Con specifico riferimento ai residui, va evidenziato che essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (art. 21 del D.lgs n. 170 del 2006; art 189 e 190 del T.U.E.L.) e che quelli attivi, essendo entrate accertate, ma non incassate, possono essere mantenuti nel bilancio solo limitatamente alla quota che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

Al fine di conferire veridicità e attendibilità al bilancio dell'amministrazione locale il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare, nel caso di quelli attivi, l'attualità e la permanenza delle

ragioni creditorie dell'ente (art. 228, comma 3, del T.U.E.L.) e, per quelli passivi, la verifica delle posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'Ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei crediti/debiti esistenti, ma deve accertare l'effettiva possibilità di riscuotere il credito o l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Qualora dall'operazione di revisione emerga che il credito, di fatto, è inesigibile o non riscuotibile in tutto o parzialmente, quest'ultimo deve essere stralciato dal conto dei residui ed inserito nel conto del patrimonio in apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 T.U.E.L.; punto 55 del principio contabile n. 3; art 30, comma 3, del D.lgs 170/2006), dopodiché deve essere eliminato dal conto del patrimonio con contestuale riduzione del conto stesso.

Il mantenimento in bilancio dei residui attivi di dubbia esigibilità, o addirittura chiaramente inesigibili, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 e art. 228, 4° comma del T.U.E.L.), che rappresenta, in definitiva, un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida solo nel momento in cui saranno monetizzati i crediti ed i debiti.

 Nel caso del Comune di Campo Calabro va segnalata la situazione di estrema criticità della gestione dei residui. Pertanto, si ribadisce che al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e passivi rilevanti e risalenti nel tempo, di dubbia esigibilità e/o sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica dei singoli residui finalizzate al loro progressivo esaurimento. A tal fine, la Sezione non può non sollecitare l'Ente a una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi e passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelli per i quali la riscossione e/o il pagamento possano essere definiti con un ragionevole grado di certezza.

In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi con elevato grado di vetustà, inesigibili o di dubbia esigibilità, risulta opportuno e prudente che l'Ente, in sede di redazione del bilancio preventivo, destini una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti", come anche recentemente prescritto in termini cogenti dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. spendig review.



5. Avanzo di amministrazione.

L'Organo di revisione ha attestato un risultato di amministrazione pari ad euro 100.081,24. La Sezione, tenuto conto del valore dei residui attivi vetusti (ante 2006), manifesta delle perplessità in ordine all'attendibilità di tale risultato di amministrazione. Inoltre, va rilevato che l'Ente non ha attuato una prudente politica di destinazione dell'avanzo di amministrazione, poiché il 100% dell'avanzo risulta non vincolato, in

evidente contrasto con il punto 59 del principio contabile n. 3, a mente del quale i fondi non vincolati hanno carattere residuale.

6. Servizi conto terzi.

Dal conto del bilancio non si evidenziano situazioni di squilibri tra gli accertamenti e gli impegni di competenza dei servizi per conto di terzi. Tuttavia, in sede istruttoria, l'Ente avrebbe dovuto motivare analiticamente e per ciascun codice, gli scostamenti negli anni 2009 e 2010, tra il valore delle riscossioni e dei pagamenti di cui al prospetto relativo ai servizi conto terzi (1.11 del questionario).

Tenuto conto del tenore letterale del principio contabile n. 2, punto 25, e del limitato utilizzo dei servizi per conto terzi, è da ritenersi che l'Ente abbia fatto ricorso a tale conto per movimentare diverse tipologie di spese, le quali non tutte sono riconducibili alla natura dei servizi per conto terzi. In particolare, nell'anno 2009 e 2010, risultano contabilizzati pagamenti per "Borse di studio" e, per l'anno 2009, "Contributi regionali prima casa".

A tal fine, si ritiene non superfluo segnalare che i servizi per conto di terzi hanno un effetto figurativo, vale a dire danno luogo alla contemporanea insorgenza di un credito e di un debito di corrispondente ammontare: si tratta, infatti, di entrate che fanno sorgere, per l'ente locale che le ha riscosse, l'impegno a pagare al creditore la medesima somma e, analogamente, di spese che fanno sorgere per l'ente il diritto a ottenere dal debitore il rimborso della stessa somma pagata.

Rientrano in tale categoria di entrata e spesa quelle operazioni o attività realizzate dall'Ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, ma piuttosto in qualità di mero strumento di realizzazione degli interessi di un altro soggetto. Quindi, deve trattarsi - per poter essere correttamente considerati servizi per conto di terzi - di entrate che per il solo fatto della riscossione fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare ad un determinato creditore immediatamente la stessa somma riscossa; ed, analogamente, di spese che, per il solo fatto dell'avvenuto pagamento, fanno sorgere per l'Ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della somma da un determinato debitore. Ne deriva che, l'eventuale inserimento di poste atipiche comporta il rischio di inficiare l'attendibilità del bilancio, nonché la possibile elusione dei vincoli di bilancio e delle spese del personale (oltreché delle norme che disciplinano il patto di stabilità, cfr. art. 20, c. 12, del D.L. 98/2011).

Come già evidenziato più volte da questa Sezione, i capitoli delle entrate e delle spese in parola non sono lasciate alla discrezionale determinazione dell'Ente. Infatti, il punto 25 del Principio contabile n. 2 per gli Enti locali precisa che le entrate per servizi conto terzi *"devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione"*.

Infine, si richiama in materia la circolare MEF n. 5 del 14 febbraio 2012 par. I.4 in base alla quale *"Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo*

concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa per cassa i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore".

7. Debiti fuori bilancio.

Si rileva che la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2010 a fronte di sentenze esecutive, ancorché di importo esiguo (€ 3.856,96), rappresenta un elemento di criticità degli equilibri finanziari di bilancio.

In linea di principio, si rileva che, se è pur vero che l'ente non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento del debito, giacché è comunque tenuto a pagare, è altrettanto certo che la presenza di debiti fuori bilancio rappresenta un elemento di criticità degli equilibri finanziari che richiede idonee misure di correzione. Inoltre, l'impatto dei debiti sul bilancio può essere differente a seconda che l'ente abbia stanziato, o meno, un apposito fondo per la copertura di spese impreviste.

8. Organismi partecipati.

Si rileva che l'Ente non ha ancora deliberato in merito alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, in violazione di quanto disposto dall'art. c. 27, della Legge 244/2007 (finanziaria 2008) e ss.ii e mm, e dall'art. 14, c. 32, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

9. Rinegoziazione dei mutui in ammortamento.

L'Ente ha rinegoziato n. 21 mutui in ammortamento per un cospicuo capitale complessivo corrispondente ad € 1.388.398,51. Dall'operazione di rinegoziazione si sarebbe determinata una riduzione della rata annuale, che passa da € 140.590,76 ante rinegoziazione, ad € 89.558,22 post rinegoziazione, ma un incremento degli interessi complessivi, che passano da € 67.827,10 ante rinegoziazione ad € 68.976,02 post rinegoziazione.

Tuttavia, non è stato chiarito se nelle valutazioni sulla rinegoziazione sia stato effettivamente osservato quanto prescritto dal principio contabile n. 2 punto 23 ultimo periodo, che così prevede: "Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità". In proposito non può non rilevarsi come i vantaggi della descritta operazione debbano essere valutati non soltanto sotto il profilo meramente finanziario, dato dalla differenza tra l'attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività originaria e quelli delle nuove passività, ma, in ossequio al principio di sana gestione, vadano assoggettati a una valutazione complessiva, finanziaria ed economica, che tenga conto dei rischi assunti dall'Ente con la nuova operazione e soprattutto delle conseguenze dell'eventuale allungamento del periodo di debito che vincola la futura attività dell'Ente. In altre parole, la rinegoziazione, non può consistere in un'operazione volta a liberare nell'immediato

risorse correnti, con aggravio degli oneri ricadenti sulle generazioni future, specie se dette risorse non vengono destinate a spese per investimento, e dunque ad incrementare il patrimonio dell'Ente. Deve, quindi, essere valutato se l'operazione in esame ha prolungato il periodo di ammortamento del prestito rinegoziato rispetto all'originario piano di rimborso del debito, con l'effetto di un beneficio, per i primi anni, di rate di minor entità, che tuttavia vengono traslate sugli esercizi successivi.

10. Contrattazione Integrativa.

L'Organo di revisione ha attestato l'avvenuta costituzione del fondo per l'anno 2010, ma non ha indicato l'importo delle risorse del fondo di parte stabile e di parte variabile. In sede istruttoria, l'Ente avrebbe dovuto comunicare gli estremi dell'atto amministrativo mediante il quale si è provveduto alla predetta quantificazione e compilare i prospetti 7.1.4. e 7.1.5 del questionario.

Inoltre, dovevano essere comunicati gli estremi del contratto integrativo decentrato approvato, nonché gli strumenti e le procedure di cui l'Ente si è dotato per la ripartizione delle risorse.

Infine, non si è potuto accertare se l'ipotesi di accordo decentrato sia stata inviata, unitamente alla relazione illustrativa, all'Organo di revisione per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e se sia stata assolta la prescritta trasmissione all'Aran del medesimo contratto, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri (art. 4 del CCNL 22/1/2004 e art. 46, c. 5, D.lgs. 165/2001). Analogamente, non si è potuto accertare se sia stato erogato il trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e collettiva.

11. Verifiche sul conto del patrimonio.

Pur avendo l'Organo di revisione evidenziato che il conto del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune, lo stesso non può ritenersi attendibile in quanto non sono stati forniti i chiarimenti ai seguenti rilievi:

- 1 per la determinazione del valore dei conferimenti iscritti nel passivo del conto del patrimonio (euro 2.384.438,08) è stato indicato come metodo di contabilizzazione quello del costo netto, ma l'Organo di revisione non ha specificato il valore che ha portato in diminuzione del cespite;
- 2 la variazione in aumento dei debiti di finanziamento (euro 479.175,06) non trova corrispondenza con l'importo delle quote capitale dei prestiti rimborsate (euro 160.824,94), riportato nel titolo III della spesa (depurato dell'intervento 1), atteso che non risultano contratti nuovi mutui;
- 3 il valore dei crediti (euro 4.818.417,69) non corrisponde al valore dei residui attivi (euro 4.708.179,69).



La Sezione Regionale di controllo per la Calabria delibera di accertare, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 266/2005, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva.

Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Campo Calabro (RC) per l'inserimento del referto nell'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/2005, le misure correttive necessarie per:

1. garantire l'approvazione del rendiconto entro il termine di legge;
2. procedere alla rimozione delle cause che hanno determinato il superamento di quattro parametri di deficitarietà strutturale rilevati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 settembre 2009;
3. adottare un sistema di maggiore controllo sugli equilibri finanziari di parte corrente e di parte capitale garantendo il conseguimento di una stabile situazione di equilibrio;
4. adottare concrete misure finalizzate al recupero delle entrate connesse a sanzioni per violazione del codice delle strade e all'evasione tributaria, nonché verificare l'eventuale condizione di danno all'erario per tasse e tributi evasi e non accertati o riscossi nei termini della prescrizione;
5. promuovere una verifica straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi, specie se di vecchia formazione, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili nel rispetto della vigente normativa, onde garantire la certezza ed attendibilità dei dati finanziari e quindi mantenere in bilancio solo i residui per i quali la riscossione e/o il pagamento possano essere definiti con un ragionevole grado di certezza;
6. destinare, in sede di redazione del bilancio preventivo, una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" in base a quanto recentemente prescritto dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. spending review;
7. garantire l'inesistenza, a fine esercizio, di debiti fuori bilancio e di passività potenziali ed evitare, in particolare, la formazione di debiti fuori bilancio attuando corrette procedure di gestione della spesa;
8. vincolare la parte prevalente dell'avanzo di amministrazione;
9. allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi e garantire il puntuale rispetto del principio contabile n. 2, punto 25 e 61;
10. adottare e trasmettere a questa Sezione di controllo la deliberazione inerente alla verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27 e ss. della Legge n. 244/2007, e all'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010. Provvedere alla puntuale ricognizione e verifica dello stato economico-



finanziario delle partecipazioni, in società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza;

11. valutare attentamente i costi connessi alla rinegoziazione dei mutui, tenendo conto degli eventuali effetti negativi sugli equilibri finanziari dei bilanci futuri ed avendo sempre come obiettivo la riduzione complessiva della spesa per interessi passivi;
12. verificare il rispetto delle disposizioni contrattuali e normative in materia di contrattazione integrativa;
13. garantire l'attendibilità dei dati del conto del patrimonio.

Si precisa che, tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di mesi 3 dal ricevimento della deliberazione medesima.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012.

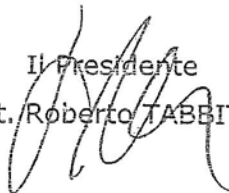
Il Relatore

dott. Massimo AGLIOCHI



Il Presidente

dott. Roberto TABBITA



Depositata in segreteria il 11 OTT. 2012

Il Direttore della segreteria

D.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 10 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Catanzaro, 12 OTT. 2012 Il Direttore di Segreteria

